

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero dell'interno è destinata una quota, pari a 51.000.000,00 euro per l'anno 2018, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà all'individuazione della quota delle risorse del predetto fondo da destinare al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1331

18A04406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 17 maggio 2018.

Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» ed in particolare l'art. 4;


Visto l'art. 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 69;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lettera d);

Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio;



Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2017 recante «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175 recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»;

Visto l'art. 1 comma 329 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020»;

Vista la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con legge n. 167 e la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale dell'UNESCO e successivamente ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con legge n. 19 del 2007, che hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;

Acquisita, pertanto, l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 10 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017

1. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 dopo la parola «circensi», sono aggiunte le seguenti parole: «e di carnevali storici»;

2. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, dopo la lettera g), è aggiunta la lettera «h) valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.»;

3. All'art. 3 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: «d) le domande relative all'art. 48-bis «Carnevali storici» del presente decreto sono presentate entro il termine del 30 settembre 2018 e secondo le modalità definite con successivo bando del direttore generale Spettacolo. Tali domande sono corredate da una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione, dal progetto triennale e dal programma dell'attività della prima annualità, unitamente al relativo bilancio. Nel secondo e terzo anno del triennio i soggetti ammessi al finanziamento triennale, presentano il programma annuale ed i relativi bilanci entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'annualità di riferimento.»;

b) Dopo il comma 5, lettera f) del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è aggiunto il seguente comma: «5-bis) Possono essere presentate domande di ammissione a contributi triennali per la realizzazione di carnevali storici, ai sensi dell'art. 48-bis, da parte di organismi che non presentino domande per altri ambiti previsti dal presente decreto, nonché per altri bandi emanati dalla Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;


c) Al comma 10, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: «d) relativamente alle attività di cui al Capo IX dei carnevali storici»;

4. All'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è aggiunto in fine la seguente frase: «Il direttore generale dispone inoltre l'allocatione delle risorse stanziata annualmente a sostegno delle attività di cui all'art. 48-bis del presente decreto.»;

5. All'art. 5, comma 13, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, dopo le parole «spettacolo viaggiante» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle attività di cui all'art. 48-bis.»;

6. All'art. 6 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, sono aggiunte le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera «d) Per le attività di cui al 48-bis, l'amministrazione eroga i contributi sulla base della presentazione dei consuntivi annuali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività e di una dettagliata relazione artistico-culturale della stessa». I soggetti assegnatari di contributo, ai fini dell'erogazione dovranno



presentare entro il 30 settembre di ogni anno una autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul Fondo nell'esercizio di riferimento.»;

7. All'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, all'ultimo periodo le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

8. All'art 31, comma 4, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, al primo periodo la parola «almeno» è sostituita dalla seguente: «massimo»;

9. Il Capo IX «Disposizioni finali» del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è rinominato «Carnevali Storici e Disposizioni finali»;

10. Dopo l'art. 48 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Carnevali storici). — 1. È concesso un contributo a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.

2. Ai fini del presente articolo sono ammissibili a contributo quelle manifestazioni espressione della tradizione italiana dei carnevali, promosse ed organizzate da organismi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma, e per le quali alla data del presente decreto siano state realizzate almeno venticinque edizioni documentabili, con una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale ed internazionale. È altresì richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto.

3. La domanda è oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata da una commissione consultiva «Carnevali Storici» istituita e nominata con successivo decreto ministeriale, sulla base degli indicatori riportati nell'allegato G del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio, corredati da programma e bilancio dell'attività della prima annualità, che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento.

4. Il punteggio di cui al comma 3 del presente articolo è attribuito per la prima annualità con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. La qualità artistica del progetto, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla commissione consultiva di cui al precedente comma, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora ciò determini un punteggio relativo alla qualità artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 3 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, è respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualità artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre

all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì l'inammissibilità della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.

5. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualità e al settantacinque per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'art. 1, comma 4; l'entità del contributo annuale al singolo progetto non può superare la cifra massima di euro 100.000,00 e non può essere inferiore alla cifra minima di euro 50.000».

11. Dopo l'allegato F del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, è aggiunto il seguente: «Allegato G», contenente la tabella dei fenomeni per la valutazione qualitativa del settore «Carnevali storici».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1988

ALLEGATO G

1. Nella tabella seguente si riportano i fenomeni oggetto della valutazione qualitativa dei progetti afferenti all'ambito multidisciplinare, relativamente al settore «Carnevali storici» di cui all'art. 48-bis del presente decreto.

Tabella 1. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore «Carnevali storici».

Fenomeni	Punteggi massimi
1. Qualità artistica del progetto	20
2. Rilevanza storico-culturale della manifestazione	20
3. Identità e riconoscibilità del carnevale nel panorama nazionale e internazionale	10
4. Capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio anche al fine di incidere sull'attrattività turistica	15
5. Attività collaterali di studio e ricerca e allestimento di luoghi per la documentazione aperti al pubblico	10
6. Pluralità delle forme e dei linguaggi impiegati nella attività programmate	5
7. Congruità del bilancio annuale	10
8. Manifestazioni organizzate in territori al di fuori dei grandi circuiti turistici	5
9. Capacità di valorizzare le competenze artigianali del territorio e di sviluppare forme di partecipazione delle comunità locali	5
	100

18A04404

